

REGOLAMENTO (CE) N. 573/2001 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 169/2001 e porta a 50 000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 169/2001 della Commissione ⁽⁴⁾ ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano.
- (3) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aumentare la quantità messa in vendita sul mercato interno di circa 30 000 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano, suddivise tra

20 000 tonnellate di risone del tipo Japonica e 10 000 tonnellate di risone del tipo Indica.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 169/2001, i termini «20 000 tonnellate di riso da esso detenute, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 75/91» sono sostituiti dal testo seguente: «50 000 tonnellate di risone, di cui 40 000 tonnellate del tipo Japonica e 10 000 tonnellate del tipo Indica».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 17.